

n. 2/16 r.g. Comp. crisi sovraind.



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**Sezione Civile - Ufficio Fallimenti**

Il Giudice dott.ssa Enrica Bertolotto,

- **letto** il ricorso presentato in data 15.9.16, con il quale \_\_\_\_\_, sia personalmente quale *“debitore civile”*, sia quale titolare della cessata ditta individuale \_\_\_\_\_, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012, rappresentando di *“mettere a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio come individuato nel punto V, al fine di consentire al liquidatore la vendita dei singoli cespiti al meglio”* e così procedere al pagamento integrale del compenso all’organismo di composizione della crisi e delle spese di procedura, nonché del 9,14 % dei crediti ipotecari verso Equitalia e del 5,58 % degli altri creditori privilegiati, senza nulla riconoscere ai creditori chirografari;
- **rilevato** che nel punto V del ricorso l’attivo personale di \_\_\_\_\_ è quantificato in € 95.000,00 e determinato per € 35.000,00 quale valore di un immobile sito \_\_\_\_\_ e per € 60.000,00 quale valore dell’azienda affittata con contratto datato 11.6.14 alla società \_\_\_\_\_ s.r.l. al canone mensile di € 2.000,00 (canone da imputarsi a prezzo qualora l’affittuario diventi acquirente) e con proposta irrevocabile da acquisto da parte dell’affittuario al prezzo di € 60.000,00;
- **rilevato** che la descrizione dell’attivo riportata nel ricorso coincide con il contenuto del foglio dattiloscritto allegato 2 alla domanda, recante l’intestazione *“attivo personale di \_\_\_\_\_”* e la sottoscrizione *“\_\_\_\_\_”*;
- **considerato** che l’art. 14 ter prevede che la domanda di liquidazione debba essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 co. 2 e 3;
- **considerato** che il co. 2 dell’art. 9 dispone che *unitamente alla proposta deve essere depositato, tra l’altro, l’elenco di “tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni”*
- **ritenuto** che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 3, alla domanda deve anche essere allegato *“l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili”*;
- **considerato** che l’art. 14 ter co. 5 statuisce espressamente che *“la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”*;
- **rilevato** che dal ricorso e dalla documentazione allegata non è dato ricostruire con esattezza la situazione economica e patrimoniale della debitrice, atteso che:
  - quanto ai beni immobili, non risultano essere state depositate visure ipocatastali aggiornate, indispensabili per verificare se gli immobili siano liberi o pignorati (come potrebbe supporre dall’indicazione di Equitalia quale creditore privilegiato

ipotecario) e se sugli stessi siano state avviate procedure esecutive; nulla è precisato circa lo stato di possesso degli edifici e non è noto se siano nella disponibilità della ricorrente o se siano detenuti da terzi (ad esempio, in forza di contratti di locazione e/o comodato); manca l'indicazione del nominativo del proprietario al 50% dell'immobile identificato catastalmente al foglio 33 part. 376 sub. 1 e non è precisato se si tratti di un bene divisibile o meno; manca qualsiasi indicazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione in € 35.000,00 del valore dei suddetti immobili;

- quanto all'azienda, manca qualunque indicazione circa i beni che la compongono e circa il suo valore (basterà ricordare che l'importo di € 60.000,00, lungi dal rappresentare il risultato di una stima, costituisce unicamente il prezzo a cui l'affittuaria si è impegnata ad acquistarla e dal quale dovranno essere comunque scomputati i canoni di affitto versati e, come risulta dagli atti, pignorati da Equitalia); dal contenuto del ricorso si evince unicamente che l'attività è esercitata in immobili di proprietà di terzi (di cui non è nota l'identità) e che l'affittuaria paga i canoni di locazione (di cui non è noto l'ammontare) direttamente ai proprietari, che vi sono impiegati i 4 dipendenti già in forza nella ditta individuale cessata e che l'affittuaria si è fatta carico dei canoni di leasing relativamente alle due autovetture Porsche in quanto comprese nel contratto di affitto di azienda (non è tuttavia chiaro se i veicoli – definiti in ricorso “*auto di lusso che hanno un rilevante valore commerciale residuale*” - siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa, descritta nella visura CCIAA “*carteggiatura e verniciatura di calotte*”);
- nessun'altra indicazione si rinviene nel ricorso o negli allegati in ordine a ulteriori beni posseduti dalla ricorrente, nonostante si legga di pignoramenti eseguiti da Equitalia sui conti correnti bancari (in nessun punto si chiarisce, infatti, quale esito abbiano avuto i pignoramenti, né se siano stati eseguiti sui conti con saldo negativo indicati nel prospetto dei creditori dell'istante) e l'o.c.c. citi un pignoramento eseguito in data 24.6.14 sul conto corrente acceso presso Banca Popolare soc. Cooperativa, non compresa tra gli istituti bancari creditori della ricorrente;
- nel ricorso si legge che la debitrice riceverà delle somme dal marito, impignorabili ai sensi dell'art. 14 ter n. 7 lett. b L. 03/12; se si pone mente al fatto che l'impignorabilità dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento sussiste solo “nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”, appare evidente che la mancata indicazione dell'importo assume precisa rilevanza nell'ottica dell'esatta ricostruzione della situazione economico patrimoniale della debitrice;
- **ritenuto** che l'art. 9 co. 2 richiede altresì che siano depositate unitamente alla domanda le “*dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni*”;
- **rilevato** che alla domanda risultano allegati unicamente i modelli Unico 2013 (redditi 2012) e Unico 2014 (redditi 2013) e che, con deposito telematico in data 22.9.16, la ricorrente ha prodotto anche il modello Unico 2016 (redditi 2015): manca, quindi, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014 (Unico 2015);
- **ritenuto** che l'art. 9 co. 2 richiede inoltre il deposito dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, “*previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia*”;
- **rilevato** che nel caso in esame non è stato depositato il certificato dello stato di famiglia, ma è stato prodotto l'allegato 7 intestato “*autocertificazione di residenza e di*

*stato di famiglia*”, documento che, tuttavia, non risulta all’evidenza idoneo a sostituire il certificato richiesto, non rispettando i requisiti previsti dall’art. 38 D.P.R. 445/00 (il quale statuisce: “*le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*”), atteso che la sottoscrizione non risulta apposta in presenza di un pubblico ufficiale, né è stata allegata copia di un documento di identità della dichiarante;

➤ **ritenuto** che il co. 3 dell’art. 9 prevede testualmente che “*il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale*”;

➤ **rilevato** che l’istante ha dichiarato di aver svolto attività di impresa con la ditta individuale di fino alla cancellazione avvenuta il 23.9.14, ma ha omesso di produrre qualsiasi scrittura contabile (a mero titolo esemplificativo, si osserva che l’impresa aveva l’obbligo di tenere i registri IVA, il registro dei corrispettivi o il registro delle fatture emesse, il registro dei beni ammortizzabili e i registri obbligatori in tema di lavoro) ad essa relativa;

➤ **considerato** che, ai sensi dello stesso art. 14 ter co. 3, al ricorso per la liquidazione deve essere allegata “*una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”;

➤ **ritenuto** che la relazione a firma del dr. risulta, per alcuni profili, totalmente contraddittoria e, per altri profili, assolutamente priva del contenuto essenziale prescritto dalla norma; in particolare:

- quanto al punto a) in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazione, lo stesso o.c.c. [il quale, si badi bene, esprime giudizio positivo sull’istanza] esclude che la ricorrente abbia operato correttamente; nella relazione si legge testualmente “ *ha stipulato contratti di leasing [n.d.r. nell’anno 2013] e quindi con riferimento ad autovetture quali Porsche Carrera 911 e Porsche Panamera andando a pagare regolarmente i canoni di leasing ma non pagando regolarmente le tasse. Sarebbe stato sufficiente risolvere anticipatamente i contratti restituendo le autovetture che all’epoca avevano un rilevante interesse economico e la riduzione della spesa avrebbe consentito il pagamento dei debiti fiscali*”; è di tutta evidenza che la scelta operata dalla debitrice di sottoscrivere i contratti di leasing per le due autovetture di lusso - di cui non è chiara l’utilità nell’ambito della gestione aziendale - nell’anno anteriore alla cessazione dell’attività e di procedere al pagamento dei canoni in luogo del pagamento dell’iva e di altre imposte (condotta, si badi bene, che integra fattispecie penalmente rilevanti) non risulta conforme ad alcun canone di diligenza; a ciò si aggiunga che nella stessa relazione si prospetta la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda quale atto compiuto dalla debitrice per “*rimediare gli errori fatti in passato*” (manca, tuttavia, qualunque esplicitazione circa il contenuto degli enunciati errori e del tempo in cui sarebbero stati commessi), a chiara conferma del giudizio negativo circa la

- condotta tenuta dalla debitrice nell'insorgenza e nella gestione del proprio indebitamento;
- quanto al punto b) in ordine all'esplicitazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, si impone rilevare che l'o.c.c. si limita a scrivere che la ricorrente non ha rispettato il piano di rateizzazione concordato con Equitalia per una *"sfortunata serie di circostanze"* e che, a seguito dei pignoramenti eseguiti dall'agente della riscossione, non è riuscita ad affrontare il programma di risanamento con rateizzazione: se, da un lato, il laconico riferimento alla serie di *"sfortunate circostanze"* non consente di capire le ragioni dell'incapacità di adempiere, dall'altro, la sequenza temporale degli eventi mostra che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni e di rispettare le rateizzazioni delle imposte dovute non consegue affatto ai pignoramenti di Equitalia, che ne costituiscono piuttosto la diretta conseguenza;
  - quanto al punto c), la relazione è del tutto deficitaria, atteso che il dr. si è limitato a indicare quali documenti ha esaminato (e, si badi bene, non cita neppure di aver esaminato la documentazione contabile dell'impresa individuale della sig.ra , da cui dovrebbe essere scaturito l'indebitamento) e ad affermare che *"l'indebitamento nei confronti degli istituti di credito trova la sua ragione in scoperto c/c e finanziamenti chirografari"*, senza specificare quando siano insorti gli indebitamenti e quale ne sia stata la causa; in altre parole, nessuna informazione sulla solvibilità della ricorrente nel quinquennio 2011 – 2016 è contenuta nella relazione dell'o.c.c.;
  - quanto al punto d) nella relazione si dà atto che non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, ma non sono indicate le fonti di conoscenza da cui è stato desunto il dato; se ci si sofferma a valutare l'elenco dei documenti esaminati per redigere la relazione - tra quali non compaiono, ad esempio, le visure ipocatastali, indispensabili per verificare l'esistenza di atti di disposizione su immobili - appare evidente che l'asserzione non è fondata su dati oggettivi, ma solo sulla prospettazione unilaterale della debitrice istante;
  - quanto al punto e), l'o.c.c. scrive che *"la documentazione allegata alla domanda di liquidazione di tutti i beni appare completa ed attendibile"*, nonostante manchi - come si è già rilevato - la dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 (Unico 2015), la certificazione dello stato di famiglia o una valida autocertificazione equipollente, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi dell'impresa individuale di , nonché l'inventario completo dei beni del debitore come sopra precisato (si impone ribadire l'assenza di qualsivoglia indicazione circa la composizione dell'azienda e l'esatta valutazione dei beni immobili, unici cespiti indicati quale attivo), appare evidente che la relazione sul punto è palesemente carente e del tutto inidonea ad assolvere al suo scopo;
  - **considerato** che, come già ricordato, l'art. 14 ter co. 5 sanziona con l'inammissibilità la domanda presentata con documentazione inidonea a ricostruire *"compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore"*;
  - **rilevato** che, in ragione delle carenze documentali sopra elencate, la domanda di liquidazione non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice e deve essere dichiarata inammissibile


visto l'art. 14 ter L. 3/12

**dichiara**

**inammissibile** il ricorso presentato in data 15.9.16 da  
Manda la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Alessandria, li 21 ottobre 2016

Il Giudice Delegato  
Dr.ssa Enrica Bertolotto



Fallimenti e Società.it